

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1972

Modifiche agli articoli 32 e 41 della legge urbanistica  
17 agosto 1942, n. 1150, integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765

ONOREVOLI SENATORI. — È da più parti avvertita l'esigenza di porre un freno, particolarmente rigoroso, alle molteplici illegittimità nel settore urbanistico ed in quello edilizio, cui neanche la così detta legge-ponte (la n. 765 del 6 agosto 1967) è riuscita a porre effettivo rimedio. Ciò è dovuto non tanto al comportamento degli amministratori comunali, quanto alla scarsità di personale presso le sezioni urbanistiche regionali, alla conseguente decadenza dei termini entro i quali le sezioni urbanistiche sono obbligate a fornire i pareri, obbligatori ma non vincolanti, ed infine alla lievità delle pene; per cui, molte volte, le costruzioni illegittime vengono, nelle more della formulazione di pareri, portate rapidamente avanti con l'adozione dei moderni mezzi tecnici, in tal guisa ponendo nel nulla e sostanzialmente disattendendo la difesa delle norme edilizie e di piano. L'obiezione che nulla impedirebbe di curare, ad *iter* burocratico completato, la demolizione dell'opera, urta con la facoltatività della suddetta più grave misura repressiva (articolo 32) e con la possibilità di far corrispondere una cifra pari al valore della costruzione eseguita (articolo

13 della legge n. 765) sulla base della valutazione del competente Ufficio tecnico erariale.

Sorge evidente l'esigenza, per rimediare a tali inconvenienti, di restringere la libertà personale, unico e solo mezzo per risolvere il problema, nonchè l'avocazione al Comune, nel quale l'opera si realizza, del manufatto e del suolo, con la comminatoria di misure nei confronti delle autorità inadempienti alla tutela del patrimonio urbanistico e paesaggistico, ed alle norme a tal fine dettate.

Onorevoli Senatori, il superficiale osservatore può ritenere assai pesanti le misure proposte, ma esse tali non sono quando si ponga mente alla delicatezza estrema della situazione ed alla inattività di tutti i provvedimenti sino ad ora previsti. Del resto, la restrizione della libertà personale ha luogo solo ed esclusivamente nella ipotesi di prosecuzione delle opere comunque in contrasto con le norme di legge, di regolamento e di piano.

Si ha, pertanto, fiducia nell'approvazione del seguente disegno di legge, che trova riscontro anche nelle recenti dichiarazioni al Parlamento del Presidente del Consiglio onorevole Giulio Andreotti.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il terzo comma dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, è sostituito dai seguenti:

« Entro 24 ore dalla notifica dei provvedimenti previsti dai precedenti commi e che potranno essere emessi dal sindaco o da un componente la Giunta municipale all'uopo delegato, sarà richiesto, con la dettagliata relazione delle infrazioni commesse e delle violazioni compiute, il parere della sezione urbanistica regionale che dovrà espletare gli incombeni di sua competenza nel termine perentorio di sette giorni.

La mancata risposta da parte della sezione urbanistica equivale all'approvazione dell'operato dell'autorità amministrativa locale e renderà Comune e sezione urbanistica solidalmente responsabili per eventuali dolose illegittimità.

A ricevimento del parere o nel caso di sua assenza si provvederà a norma dell'articolo 41 ».

**Art. 2.**

Il primo comma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 675, è sostituito dai seguenti:

« Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, dalle altre leggi speciali e dalle norme dei regolamenti locali di igiene, si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'avocazione all'ente Comune della costruzione iniziata senza licenza edilizia o in violazione di questa;

b) il mandato di cattura obbligatorio del proprietario costruttore, del direttore dei lavori, dei titolari dell'impresa esecu-

trice, quando non si ottemperi all'ordine di sospensione nel termine di 24 ore dalla notifica, ovvero non si osservi il disposto dell'articolo 28;

*c)* la pena detentiva per le persone indicate alla lettera *b)* e per le circostanze ivi previste da un minimo di cinque anni ad un massimo di otto.

Le pene di cui alla lettera *c)* si applicano anche nei confronti delle autorità amministrative e dei funzionari che non adempiano a quanto stabilito nell'articolo 32.

Per ogni altra inosservanza in materia le pene vanno da sei mesi a tre anni ».